

**REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI DI VALORE
INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEI
CONTRATTI PUBBLICI**

Approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 22 del 28 giugno 2017

SOMMARIO

Art. 1 – Oggetto	3
Art. 2 – Capacità di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte delle amministrazioni comunali	3
Art. 3 – Modalità di acquisizione di beni, servizi e lavori di valore inferiore alle soglie comunitarie	3
Art. 4 – Modalità di affidamento di appalti di valore pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie comunitarie. Svolgimento indagini di mercato.....	5
Art. 6 – Scelta degli operatori da consultare - Principio di rotazione.....	6
Art. 7 – Deroghe al principio di rotazione per situazioni particolari o eccezionali.....	7
Art. 8 – Determinazione a contrattare	7

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i processi di acquisizione di beni, servizi e lavori effettuati dall'Unione Reno Galliera e dai Comuni ad essa afferenti, in attuazione di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici, (D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016), di seguito individuato anche come "Codice", e dalle Linee Guida ANAC n. 4, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici*", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016.
2. Il presente regolamento disciplina:
 - a) le modalità di acquisizione di beni, servizi e lavori per importi sotto soglia;
 - b) le modalità di conduzione delle indagini di mercato e di costituzione dell'elenco/elenchi dei fornitori;
 - c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta nelle procedure di affidamento di beni, servizi e lavori per importi sotto soglia;
 - d) le modalità di attuazione di alcune disposizioni del Codice al fine di consentire l'ottimale gestione dei processi di acquisizione di beni, servizi e lavori da parte dei vari Settori dell'Amministrazione.

Art. 2 – Capacità di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte delle amministrazioni comunali

1. I Comuni afferenti all'Unione Reno Galliera possono procedere autonomamente all'acquisizione di lavori, beni e servizi facendo ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, oppure avvalendosi di altre piattaforme informatiche, nei seguenti casi:
 - acquisti di forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;
 - acquisti di lavori inferiori a 150.000 euro e acquisti di lavori di manutenzione ordinaria inferiori a 1 milione di euro.Qualora le forniture richieste non siano reperibili in tali mercati, i Comuni possono procedere autonomamente:
 - per importi inferiori a 40.000 euro per l'acquisizione di beni e servizi, ivi compresi i servizi di architettura e ingegneria.
 - per importi inferiori a 150.000 euro per gli appalti di lavori compresa la manutenzione ordinaria.
2. Per gli importi superiori a quelli indicati nel comma precedente i Comuni si avvalgono della Centrale unica di Committenza dell'Unione Reno Galliera.

Art. 3 – Modalità di acquisizione di beni, servizi e lavori di valore inferiore alle soglie comunitarie

1. L'acquisizione di lavori, beni o servizi di valore inferiore alle soglie di rilievo comunitario, ferma restando la possibilità di ricorso alle procedure ordinarie, viene effettuata con le seguenti modalità:

LAVORI

- inferiori a mille euro: affidamento diretto senza obbligo di ricorso al mercato elettronico;

- pari o superiori a mille euro ed inferiori a quaranta mila euro: adesione a convenzioni quadro o effettuazione di ordini diretti (OD), richieste di offerta (RdO) o trattative dirette sul mercato elettronico gestito da Consip Spa o Intercent-ER; affidamento diretto, qualora la fornitura non sia reperibile sul mercato elettronico;
- pari o superiori a quarantamila euro ed inferiori a centocinquantamila euro: adesione a convenzioni quadro o procedura negoziata con consultazione di almeno dieci operatori presenti sul mercato elettronico o individuati al di fuori di esso qualora le forniture richieste non siano reperibili in tali mercati; in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi per i quali si applica la procedura negoziata di cui sopra.
- pari o superiori a centocinquantamila ed inferiori a un milione di euro:
 - a) *lavori di manutenzione ordinaria*: adesione a convenzioni quadro o utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente; procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori in caso di indisponibilità di tali strumenti;
 - b) *lavori diversi da quelli di manutenzione ordinaria*: procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori individuati sul mercato elettronico o al di fuori di esso qualora le forniture richieste non siano reperibili in tali mercati.
- pari o superiori a un milione di euro: procedure ordinarie.

FORNITURE DI BENI E SERVIZI

- inferiori a mille euro: affidamento diretto senza obbligo di ricorso al mercato elettronico
- pari o superiori a mille euro ed inferiori a quarantamila euro: adesione a convenzioni quadro o effettuazione di ordini diretti (OD), richieste di offerta (RdO) o trattative dirette sul mercato elettronico gestito da Consip Spa o Intercent-ER; affidamento diretto, qualora la fornitura non sia reperibile sul mercato elettronico;
- pari o superiori a quarantamila euro ed inferiori alle soglie di rilievo comunitario: adesione a convenzioni quadro o, qualora le forniture richieste non siano reperibili in tali mercati, procedura negoziata con consultazione di almeno cinque operatori individuati sul mercato elettronico o al di fuori di esso, qualora non reperibili in tale mercato.

FORNITURE DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

- inferiori a mille euro: affidamento diretto senza obbligo di ricorso al mercato elettronico;
- pari o superiori a mille euro ed inferiori a quarantamila euro: adesione a convenzioni quadro o effettuazione di ordini diretti (OD), richieste di offerta (RdO) o trattative dirette sul mercato elettronico gestito da Consip Spa o Intercent-ER; affidamento diretto, qualora la fornitura non sia reperibile sul mercato elettronico;
- pari o superiori a quarantamila euro ed inferiori a centomila euro: adesione a convenzioni quadro o procedura negoziata con consultazione di almeno cinque operatori presenti sul mercato elettronico o al di fuori di esso, qualora non reperibili in tale mercato;
- pari o superiori a cento mila euro ed inferiori alle soglie di rilievo comunitario: procedura aperta o ristretta.

ACQUISIZIONE DI BENI INFORMATICI

In relazione all'acquisto di beni e di servizi informatici, l'Amministrazione si attiene agli obblighi previsti dall'articolo 1, commi 512-516 della legge n. 208/2015; qualora

ricorrano le condizioni previste dal comma 516 della stessa legge, l'acquisto in deroga all'approvvigionamento presso Consip S.p.A. o presso Intercent-ER è autorizzato con la procedura definita dalla stessa disposizione e deve essere effettuato mediante ricorso agli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione da Consip Spa o da Intercent-ER.

2. Ai sensi del comma precedente i beni o i servizi di cui l'Amministrazione necessita non sono acquisibili mediante il mercato elettronico gestito da Consip Spa o Intercent-ER, o mediante l'adesione agli strumenti di acquisto di natura convenzionale gestiti dagli stessi soggetti aggregatori, qualora:
 - a) siano radicalmente difforni rispetto alle proprie esigenze e alle specifiche tecniche o prestazionali corrispondenti al proprio fabbisogno;
 - b) non siano presenti nei suindicati strumenti di acquisto elettronici e di natura convenzionale.

Art. 4 - Modalità di affidamento di appalti di valore pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie comunitarie. Svolgimento indagini di mercato.

1. Nell'individuare gli operatori economici da invitare alle consultazioni per l'affidamento di forniture di beni, di servizi o di lavori, mediante procedure negoziate, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del Codice, l'Amministrazione appaltante si avvale dell'elenco di cui al successivo art. 5, secondo le modalità specificate nel successivo art. 6, ovvero, nel caso di forniture, servizi e lavori non presenti in tale elenco, avvalendosi di elenchi di enti sovraordinati quali, ad esempio, l'elenco di merito della Regione Emilia Romagna per i lavori.
2. Qualora non siano disponibili elenchi di fornitori con le caratteristiche adeguate alla fornitura necessaria, l'Amministrazione procedente può avviare indagine di mercato con le modalità previste dai commi seguenti.
3. Le indagini di mercato sono svolte, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, individuando un numero ristretto di operatori economici, secondo quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, di un avviso contenente: il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, le modalità per comunicare con la stazione appaltante, nonché il criterio o i criteri che saranno utilizzati per individuare gli operatori da invitare, mediante scelta tra quelli che hanno rappresentato il proprio interesse.
4. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, la stazione appaltante procede al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine esplorativa. In tale ipotesi, la stazione appaltante rende tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
5. I risultati dell'indagine di mercato sono riportati in un verbale, che deve essere pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" (nella sezione dedicata alle procedure di gara).

Art. 6 - Modalità di costituzione e gestione dell'elenco degli operatori economici

1. L'Unione Reno Galliera istituisce uno o più elenchi di operatori economici per la qualificazione di fornitori di beni e servizi, nonché di esecutori di lavori pubblici, cui affidare prestazioni in base alle procedure disciplinate dall'articolo 36 e dall'articolo 37 del Codice, di cui si avvalgono i Comuni afferenti all'Unione.
2. L'elenco è ripartito in sezioni corrispondenti alle diverse categorie di operatori economici idonei alla realizzazione dei lavori, alla fornitura dei beni ed alla prestazione di servizi per tipologie rispondenti alle esigenze operative dell'Amministrazione.
3. Gli operatori economici interessati all'inserimento nell'elenco devono presentare apposita domanda, compilando il form on-line messo a disposizione sul sito dell'Unione Reno Galliera, precisando le tipologie di prestazione per le quali chiedono di essere iscritti. L'attivazione dell'elenco è resa nota mediante apposito avviso pubblicato sul sito informatico dell'Unione Reno Galliera. Per ottenere l'iscrizione, gli operatori economici dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale (assenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e assenza del divieto di contrarre di cui all'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001) e di quelli relativi alla tipologia di prestazione resa; requisiti che dovranno essere attestati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 all'atto dell'iscrizione, compilando il form on-line messo a disposizione sul sito dell'Unione. L'operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa. L'operatore economico può richiedere la propria cancellazione dall'elenco utilizzando l'apposita sezione del form-on line di cui al comma precedente.
4. L'ordine di inserimento degli operatori economici nell'elenco è determinato dall'ordine cronologico di acquisizione delle richieste.
5. L'Unione Reno Galliera provvede all'aggiornamento dell'elenco con cadenza semestrale sulla base delle richieste di iscrizione nel frattempo pervenute e vagliate positivamente.
6. La cancellazione dall'elenco può essere disposta dall'Unione Reno Galliera nei seguenti casi:
 - qualora venga accertata la posizione di negligenza dell'impresa o malafede in sede di svolgimento di prestazioni contrattuali;
 - quando ricorra, per l'impresa, l'applicazione della normativa antimafia;
 - qualora per l'impresa intervengano uno o più motivi ostativi tra quelli previsti dall'articolo 80 del Codice;
 - grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale.
7. Possono essere del pari esclusi quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.

Art. 6 – Scelta degli operatori da consultare - Principio di rotazione

1. Gli operatori da invitare alla procedura di consultazione sono individuati secondo l'ordine cronologico di iscrizione nell'elenco cui sono inseriti o mediante sorteggio.
2. Gli operatori economici che abbiano già preso parte a procedure di consultazione o di affidamento diretto a seguito di scorrimento dell'elenco, sono inseriti, a cura dell'Ente competente per la procedura di affidamento come definito al precedente art. 2, in una

sezione in calce allo stesso, a formazione progressiva. Qualora le procedure di consultazione portino all'esaurimento dell'elenco originariamente formato i soggetti iscritti alla sezione aggiunta possono essere nuovamente consultati nell'ambito di altre procedure di confronto.

3. Qualora l'Amministrazione proceda per sorteggio ovvero inviti alla consultazione tutti i soggetti iscritti nell'elenco, il principio di rotazione si intende applicato alla singola procedura e, pertanto, in successive consultazioni i soggetti da invitare possono risultare tutti nuovamente consultabili.
4. Qualora intenda effettuare il sorteggio, la stazione appaltante rende tempestivamente noto, mediante pubblicazione sul proprio sito, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Art. 7 – Deroghe al principio di rotazione per situazioni particolari o eccezionali

1. L'Amministrazione può derogare all'applicazione del principio di rotazione a fronte di:
 - a) particolari caratteristiche o specificità del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali, ecc.);
 - b) servizi, beni o lavori relativi a particolari forniture, attività o opere per cui le prestazioni debbano essere rese con carattere di urgenza che, se forniti o eseguiti da soggetti diversi da quelli a cui sia stata affidata precedentemente la realizzazione della fornitura o del lavoro, possano recare grave pregiudizio all'Amministrazione, per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative;
 - c) ragioni di urgenza, legate a situazioni o ad eventi che non permettano l'espletamento di procedure di consultazione e che determinino la necessità di fare ricorso a soggetti di comprovata affidabilità.
2. La stazione appaltante può invitare, oltre al numero minimo di cinque operatori previsto dalla normativa, anche l'aggiudicatario uscente, dando adeguata motivazione in relazione alla competenza e all'esecuzione a regola d'arte del contratto precedente, conformemente a quanto stabilito dalle Linee Guida n. 4 ANAC. Il criterio di rotazione non implica l'impossibilità di invitare un precedente fornitore per affidamenti aventi oggetto distinto o di importo significativamente superiore a quello dell'affidamento precedente.
3. L'Amministrazione, al fine di assicurare l'efficienza della gestione delle acquisizioni, può affidare altresì, in deroga al principio di rotazione, più servizi, forniture o lavori di modesto importo ad uno stesso operatore economico sino a quando la sommatoria dei singoli affidamenti diretti raggiunga il valore di 40.000 euro nell'arco dell'esercizio finanziario.

Art. 8 – Determinazione a contrattare

1. Il responsabile del procedimento avvia la procedura di acquisto con la determina a contrattare di cui all'articolo 192 del decreto legislativo 267/2000 (TUEL).

2. La determina a contrattare, oltre ai contenuti essenziali previsti dall'articolo 192 del decreto legislativo 267/2000 (TUEL), contiene l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, delle forniture o dei servizi, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali.
3. Nel caso di acquisto con ordine diretto sul mercato elettronico della pubblica amministrazione, su cataloghi elettronici o strumenti analoghi, nonché nel caso di adesione alle convenzioni stipulate da Consip Spa o da altro soggetto aggregatore, la determinazione a contrattare indica, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.
4. La determinazione a contrattare semplificata, di cui al comma precedente, è altresì ammessa per tutti gli acquisti di valore inferiore a 1.000 euro, nonché per gli acquisti effettuati dal "servizio economato" a norma dell'articolo 153 comma 7 del decreto legislativo 267/2000 (TUEL) applicando il relativo regolamento.